

PROVINCIA DI PISA

CALENDARIO VENATORIO 2008/2009

Il Presidente, vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157, vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3, vista la legge regionale 10 giugno 2002 n°20, vista la delibera della Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008,

RENDE NOTO

PARTE PRIMA

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il **21/09/2008** e termina il **31/01/2009**.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal **1° ottobre al 30 novembre 2008**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Art.2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

- a - dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b - dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c - dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d - dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle 17,15;
- e - dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f - dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g - dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h - dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i - dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l - dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

- a - la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;
- b - la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio, dal **21 settembre 2008** al **31 gennaio 2009**, è consentito, anche con l'ausilio del cane in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio, l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art.1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art.4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a - lepre: 1 capo;
 - b - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
 - c - beccaccia: 3 capi;
 - d - tortora: 10 capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art.5 - Allenamento ed addestramento cani

1. **L'allenamento dei cani è consentito**, nei giorni fissati dal comma 10 dell'art.30 della L.R. 12 gennaio 1994 n.3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157- "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ovvero **MARTEDI', GIOVEDI', SABATO e DOMENICA, dal 17 agosto al 18 settembre 2008**, dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art.42 comma 2 della L.R. 3/94 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n.588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana, non iscritti ad A.T.C. Toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art.6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con segno (I) o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve, inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.

Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'art.7 comma 5, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno (I) (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il **tesserino** è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tale fine deve essere riconsegnato **non oltre il 20 marzo 2009** al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art.6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi

1. Per la caccia di selezione ai Cervidi ed ai Bovidi, le Province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/94, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/94, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'art. 6.

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal **21 settembre al 31 dicembre 2008** la caccia è consentita a: **CONIGLIO SELVATICO, ALLODOLA, MERLO, PERNICE ROSSA, QUAGLIA, STARNA, TORTORA** (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dal **21 settembre al 8 dicembre 2008** è consentita la caccia alla **LEPRE COMUNE**. Le Province possono per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica posticipare la chiusura al 31 dicembre 2008.

3. Dal **21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009** la caccia è consentita alle seguenti specie: **ALZAVOLA, BECCACCIA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CESENA, CODONE, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, FAGIANO, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GAZZA, GERMANO REALE, GHIANDAIA, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, VOLPE.**

4. Dal **21 settembre al 30 ottobre 2008** è consentita la caccia al **COMBATTENTE**.

5. Dal **1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009** è consentita la caccia al **CINGHIALE** secondo le modalità stabilite dal T.U. n. 13/R del 25.02.04 e s.m. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1° Ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art.18

comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), predispongono, a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di **CAPRIOLO**, **DAINO**, **MUFLONE** e **CERVO**. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - 3^a Domenica di settembre e 1° febbraio – 15 marzo di ogni anno il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/94, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni la settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art.8 - Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: **TORTORA (*Streptopelia turtur*)**, **COLOMBACCIO e MERLO**, La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'**ALZAVOLA**, al **GERMANO REALE** e alla **MARZAIOLA**. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992 .

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: **GERMANO REALE**, **PERNICE ROSSA**, **STARNA**, **QUAGLIA**, **LEPRE** (in aree recintate fino al 31 gennaio). Per gli **UNGULATI**, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito dal 1° agosto al 15 marzo, anch e in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al **FAGIANO**, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della **MINILEPRE** dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

CAPO IV - NORME GENERALI

Art.13 - Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al **15 agosto 2008**, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte e dove la caccia è vietata.

Art.14 - Sanzioni

1 . Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. n. 3/94 e dalla Legge n. 157/92, si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2. Per la mancata riconsegna del Tesserino Venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art.15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 23 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 13/R del 25.02.2004 e s.m., determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

PARTE SECONDA

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISA PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009

DISPONE

1. La caccia di selezione al **CAPRIOLO**, **DAINO** e **MUFLONE**, nei Distretti di gestione dei Cervidi e dei Bovidi e nelle Aziende Faunistico Venatorie, nel rispetto del "Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi" (di cui alla Del. C.P. n. 77 del 29.06.2007), del "Protocollo tecnico tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (di cui alla Del. C.P. n. 113 del 27.09.2002) e dei Piani di prelievo approvati dalla Provincia, dovrà svolgersi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/02, nel periodo compreso tra il **2 agosto 2008 ed il 15 marzo 2009**, **con esclusione dei giorni 1° e 7 settembre**, in concomitanza con la possibile pre-apertura di cui al successivo punto 3, articolato, per ciascuna specie, per classi di età e sesso, come di seguito descritto:

A) nei **DISTRETTI DI GESTIONE**:

CAPRIOLO

- **maschio adulto** (di età superiore ai 2 anni), **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **6.09.2008** e dal **18.02** al **15.03.2009**;

DAINO

- **palancone** (maschio di età superiore ai 4 anni), **balestrone** (maschio di età compresa tra 2 e 4 anni), **fusone** (maschio di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **6.09.2007** e dal **18.02** al **15.03.2009**;

MUFLONE

- **maschio maturo** (di età superiore a 5 anni), **maschio adulto** (di età compresa tra 3 e 5 anni) e **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **6.09.2008** e, **esclusa** la femmina, dal **18.02** al **15.03.2009**;

B) nelle **AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE**:

CAPRIOLO

- **maschio adulto** (di età superiore ai 2 anni), **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **6.09.2008** e dal **18.02** al **15.03.2009**;

DAINO

- **palancone** (maschio di età superiore ai 4 anni), **balestrone** (maschio di età compresa tra 2 e 4 anni), **fusone** (maschio di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **6.09.2008** e dal **18.02** al **15.03.2009**;

MUFLONE

Nella A.F.V. "**Miemo**":

- **maschio maturo** (di età superiore a 5 anni), **maschio adulto** (di età compresa tra 3 e 5 anni) e **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni): dal **22.09** al **16.10.2008** e dal **9.02** al **15.03.2009**;
- **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **22.09** al **16.10.2008** e dal **10.01** al **15.02.2009**;

Nella A.F.V. "**Montegemoli Serra**":

- **maschio maturo** (di età superiore a 5 anni), **maschio adulto** (di età compresa tra 3 e 5 anni), **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **10.09.2008** e dal **28.01** al **15.02.2009**;

Nella A.F.V. "Ariano":

- **maschio maturo** (di età superiore a 5 anni), **maschio adulto** (di età compresa tra 3 e 5 anni), **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dal **2.08** al **10.09.2008** e, esclusa la femmina, dal **23.02** al **15.03.2009**.

L'esercizio venatorio nei confronti di **CAPRIOLO, DAINO** e **MUFLONE** in provincia di Pisa è consentito secondo i seguenti specifici orari:

- a -dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,40 (ora legale);
- b - dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,20 (ora legale);
- c - dal 1° settembre al 13 settembre: dalle ore 5,30 alle ore 20,50 (ora legale);
- d - dal 14 settembre al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora legale);
- e - dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 19,30 (ora legale);
- f - dal 1° febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora solare);
- g - dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora solare);
- h - dal 1° marzo al 15 marzo: dalle ore 5,50 alle ore 19,00 (ora solare);

2. La caccia alla **STARNA** ed alla **PERNICE ROSSA** è consentita nell'intero territorio a gestione programmata della Provincia di Pisa sino al 31 dicembre 2008.

3. Nei giorni **1 e 7 Settembre 2008** potrà essere consentita - previa deliberazione della Giunta Regionale Toscana di accoglimento delle richieste presentate dalla Provincia di Pisa - sull'intero territorio cacciabile della Provincia la pre-apertura della caccia da appostamento fisso all'**ALZAVOLA**, al **GERMANO REALE**, alla **MARZAIOLA**, e da appostamento alla **TORTORA** (*Streptopelia turtur*), al **COLOMBACCIO**, al **MERLO**. In caso di approvazione della pre-apertura da parte della Giunta Regionale, per ciascuna delle specie cacciabili in tali giorni, la chiusura della caccia su tutto il territorio provinciale sarà anticipata di due giornate cacciabili, al termine del periodo previsto per ciascuna dall'art. 7 della L.R. 20/2002, ovvero:

- **la caccia a tortora** (*Streptopelia turtur*) e **merlo**, **terminerà il 28 dicembre 2008** (ultimo giorno di caccia sulle specie);

- **la caccia a alzavola, germano reale, marzaiola, colombaccio terminerà il 28 gennaio 2009** (ultimo giorno di caccia sulle specie). La Provincia provvederà a rendere noto all'utenza, l'esito delle richieste presentate alla Regione.

4. La caccia al **CINGHIALE**:

A) nel **TERRITORIO VOCATO** alla specie (di cui alla Deliberazione C.P. n. 73/2005 e succ. modifiche): è consentita esclusivamente nella forma tradizionale della braccata (battuta) da parte delle Squadre di caccia iscritte al Registro provinciale, nei territori loro assegnati dagli A.T.C. e con le modalità stabilite dagli A.T.C. medesimi, nel periodo compreso tra il **1° novembre 2008** ed il **31 gennaio 2009**;

B) nel **TERRITORIO NON VOCATO** alla specie:
nel rispetto di quanto previsto nel "Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2005-2010" (di cui alla Del. C.P. n.73/2005), sono consentiti, nel periodo compreso tra il **1° novembre 2008 ed il 31 gennaio 2009**, solo interventi di controllo numerico della specie finalizzati alla prevenzione dei danni alle colture agricole. La regolamentazione ed organizzazione di tali interventi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 3/94 e dell'art. 92, del T.U. n. 13/R del 25.02.04 e s.m., sono demandate agli A.T.C., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Gli A.T.C. possono, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo numerico della specie con la tradizionale forma della braccata all'interno di aree boschive e/o cespugliose cartograficamente determinate, avvalendosi, a propria discrezione, di cacciatori, nominativamente indicati nell'atto d'incarico, in grado di assicurare agli A.T.C. medesimi garanzie per quanto concerne i requisiti (cani, esperienza, conoscenza del territorio, precedenti impegni nella prevenzione dei danni, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per assicurare l'efficienza, l'efficacia e la serietà degli interventi medesimi. Gli A.T.C. sono tenuti ad assicurare a tali atti la più ampia diffusione possibile, in modo tale da garantirne la conoscenza da parte dei cacciatori e consentire in tali aree anche lo svolgimento dell'attività venatoria nei confronti delle altre specie cacciabili.
- 2) Gli A.T.C. possono, altresì, sempre con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione, consentire interventi di controllo della specie da parte di singoli cacciatori, senza l'uso del cane da seguita nel periodo compreso tra il **1° novembre 2008 ed il 31 gennaio 2009**, o con il cane da seguita limitatamente al periodo compreso tra il **1° novembre 2008** e il **5 gennaio 2009**, nell'intera area non vocata al cinghiale.

Nella caccia al cinghiale in braccata:

- **l'accesso alle poste** da parte dei cacciatori **deve avvenire con fucile scarico;**

- ai sensi delle vigenti disposizioni della Provincia e degli ATC, **tutti i partecipanti** debbono obbligatoriamente indossare - dal momento del ritrovo al termine delle azioni di caccia da parte della squadra - un **gilet ad alta visibilità** di colore giallo od arancio;

- **l'utilizzo delle cosiddette "parate"** è consentito a condizione di non produrre modificazioni permanenti dei siti e senza l'accensione di fuochi o lo spargimento e/o abbandono di sostanze/materiali inquinanti o che possano arrecare danno alla fauna od all'ambiente. L'utilizzo della parata è comunque vietato nei casi in cui sia finalizzato ad impedire il movimento degli animali tra aree contigue assegnate a squadre di caccia diverse.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni, oltre alle sanzioni previste dalla normativa sulla caccia, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme specifiche sulla protezione dell'ambiente e delle aree boscate, coinvolgendo in solido i responsabili delle squadre di caccia.

5. La caccia al **FAGIANO** è consentita nel periodo compreso tra il **21 Settembre 2008** ed il **5 Gennaio 2009**, fatta eccezione per le Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie nelle quali è consentita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n.20/02, fino al **31 Gennaio 2009**.

6. La caccia alla **LEPRE COMUNE** è consentita dal **21 settembre** all' **8 dicembre 2008**.

7. Nel periodo compreso tra il **10 dicembre 2008** ed il **31 Gennaio 2009**, la caccia con l'ausilio del cane da seguita è vietata, fatta eccezione per:

- la caccia al **CONIGLIO SELVATICO**, fino al **31 dicembre 2008**;

- per le Squadre di caccia al cinghiale che operano nell'area vocata;

- per gli interventi di contenimento del cinghiale previsti dal precedente punto 4 B;

- per la caccia alla **VOLPE** che potrà essere cacciata con il cane da seguita fino al **5 gennaio 2009**.

8. Nel periodo compreso tra il **7** ed il **31 Gennaio 2009**:

- **la caccia alla BECCACCIA è consentita solo in forma vagante, esclusivamente con il cane da ferma o da cerca** e limitatamente alle aree boscate della Provincia di Pisa che abbiano un'estensione minima di ettari 2, e nel Comune di Lajatico limitatamente ai boschi cedui contigui di Orciatico e Rocca Pietracassia;

- la caccia in forma vagante all'**ALZAVOLA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GERMANO REALE, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE**, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree umide dei seguenti Comuni:

BIENTINA: nella zona di padule;

CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), confine Comune di Pisa, Via Fosso Vecchio, confine zona di rispetto venatorio Titignano, Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla Ferrovia Pisa-Collesalvetti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalvetti (passerelle), Canale Fossa Nova. Zona Tremolese-Pinzale-ecc. delimitata da Via Emilia (S.S. 206) Canale Fossa Nova, Via Macerata, Canale Solaiola. Zona Macerata-Latignano delimitata da Via Macerata, Golena nord Scolmatore dell'Arno compresa fino al ponte di Via N. Sauro, argine nord Canale Zannone fino al confine Comune di Lari, Golena nord compresa Scolmatore dell'Arno fino a Via Piccina, Via Piccina, Canale Fossa Nova;

CASTELFRANCO DI SOTTO: -Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; -Zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; - Paduletta di Staffoli - zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalvetti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena; Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;

S.Marco: Ferrovia, Canale delle Acque Alte, Campo d'Aviazione, Via del Viadotto per Mortellini, Ferrovia;

Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;

Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

PONTEDERA: zona denominata "Curigliana" delimitata da: S.S.439, Strada Comunale S.Lucia Gello, Strada Provinciale Ponsacco-Fornacette, Ponte Scolmatore Arno, Lato sinistro Scolmatore d'Arno, Ferrovia Firenze-Pisa.

Zona denominata "Maltagliata" fino all'altezza del lago Braccini.

Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Strada Aurelia, Fosso Catano, Fiume Morto;

S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

Per le suddette specie, nei Comuni di **Pisa, San Giuliano T. e Vecchiano**, limitatamente alle zone A e B a caccia programmata, vige il relativo piano e programma di prelievo stabilito per le aree contigue al Parco di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli.

9. Nel periodo compreso tra il **7 gennaio** ed il **31 gennaio 2009** la caccia alla **VOLPE**, con l'ausilio del cane da seguita e da tana, è consentita esclusivamente alle squadre espressamente incaricate dagli A.T.C. e formate da un numero minimo di **5** ed un numero massimo di **15 cacciatori**.

10. Nel periodo compreso tra il **7** ed il **31 gennaio 2009** la caccia alle specie: **CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO** e **TORDO SASSELLO**, è consentita esclusivamente da appostamento.

11. La Provincia di Pisa, ai sensi di quanto previsto al comma 4 bis) dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 2002 n°20, e con la finalità dell'eradicazione della specie alloctona, possibile veicolo di patologie e in competizione con la lepore comune, potrà consentire con specifico atto, l'abbattimento della **MINILEPRE**. Al fine di limitare la diffusione di tale specie, è comunque fatto assoluto divieto di immissione, detenzione e trasporto di individui vivi di minilepre sull'intero territorio provinciale salvo i casi specificatamente autorizzati dalla Provincia.

12. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008, la caccia nelle **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** di cui all'elenco allegato al presente atto, è soggetta ai seguenti divieti:

- a) nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, nei soli giorni di domenica e giovedì (fatte salve ulteriori modifiche regionali) fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- b) divieto di effettuare la pre-apertura nei giorni 1 e 7 settembre 2008, fatta salva la caccia di selezione degli ungulati;
- c) divieto di effettuare il prelievo in deroga rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 79/409/CEE;
- d) divieto di utilizzare munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide, quali stagni, laghi, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata o salmastra, nonché nel raggio di metri 150 dalla loro riva più esterna;
- e) divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli autorizzati dalla Provincia;
- f) divieto di caccia alla combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- g) divieto di allenamento dei cani dal 1° febbraio al 31 agosto di ogni anno;

13. Sul territorio del Comune di **Vecchiano** l'allenamento e addestramento dei cani è consentito esclusivamente lungo il Fiume Serchio, dall'argine all'acqua, dal Ponte di Ripafratta al Ponte di Migliarino.

14. E' consentito l'uso del cane da riporto per la caccia da appostamento.

15. Nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie la caccia è consentita nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

16. E' vietato l'uso, per qualsiasi tipo di esercizio venatorio, di petardi o simili.

17. E' fatto obbligo a chi abbatte o rinviene selvatici inanellati di darne comunicazione con conseguente consegna dell'anello o bottone agli enti preposti (Comuni, A.T.C., Provincia).

18. Ai sensi di quanto disposto all'art. 7, comma 6° della L.R. 20/2002, **la caccia di selezione** nei periodi autorizzati, precedenti alla terza domenica di settembre 2008 o successivi al 31 gennaio 2009, può essere effettuata per cinque giorni la settimana, escluso il martedì ed il venerdì. Il prelievo è altresì consentito nel caso di terreno coperto di neve. Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori opzionisti di cui alla lett. D, dell'art. 28, L.R. 3/94, utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali.

PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO

NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori in possesso di specifico tesserino rilasciato dall'A.T.C. n.14.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- Sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate nel presente regolamento.
- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 5 capi
 - Tortora non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio 2008/2009.

- Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:
 - Beccaccia non più di 10 capi
 - Beccaccino non più di 20 capi
 - Colombaccio non più di 30 capi
 - Coniglio selvatico non più di 10 capi
 - Fagiano non più di 20 capi
 - Lepre non più di 5 capi
 - Palmipedi non più di 20 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
 - Quaglia non più di 20 capi
 - Starna non più di 10 capi
 - Pernice rossa non più di 10 capi
 - Tortora non più di 10 capi
 - Volpe non più di 5 capi
- La caccia alle seguenti specie è vietata:
 - Canapiglia

- Codone
- Combattente
- Moretta
- Capriolo
- Daino

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

- Nelle **Aree A e B** ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.
- Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.
- Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.
- Nell'**Area A** sono confermate tre Aree Specifiche di caccia al Colombaccio ricadenti nel Comune di Vecchiano denominate: "*Chiusa*", "*ex Gambini*" e "*Padovani*" nelle quali l'esercizio venatorio si effettuerà esclusivamente da appostamenti temporanei individuati dall'A.T.C. e assegnati tramite sorteggio a gruppi di almeno tre cacciatori.
- Nell'**Area A**, nella zona denominata "*Guscionetto*", cartograficamente individuata, non è consentita la caccia da appostamento temporaneo con richiami vivi, fatta eccezione per gli appostamenti fissi già autorizzati.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94.

ELENCO 1) ZONE di PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) istituite in Provincia di Pisa

(cartografia consultabile e scaricabile sul sito web <http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=169&lang=it> ,

Eliminato:)

nome ZPS	superficie (ha)
Complesso di Monterufoli	5033,703
Dune litoranee di Torre del Lago	22,720
Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	1909,100
Lago Padule di Massaciuccoli	91,724
Macchia di Tatti – Berignone	2489,478
Montefalcone	509,759
Selva Pisana	9657,194

ELENCO 2) ZONE ai sensi dell'art.28 comma 11 L.R. 3/94

1 - Zone a Caccia programmata

• **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - Pisa Occidentale n. 14:**

Comuni: BIENTINA, BUTI, CALCI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASALE M.mo, CASCIANA T., CASCINA, CASTELLINA M.ma, CHIANNI, Crespina, FAUGLIA, GUARDISTALLO, LAIATICO, LARI, LORENZANA, MONTECATINI V.C., MONTESCUDAIO, MONTEVERDI M.mo, ORCIANO, PISA, PONSACCO, RIPARBELLA, SAN GIULIANO T., SANTA LUCE, TERRICCIOLA, VECCHIANO, VICOPIANO.

ZONA A - Comune di VECCHIANO - Area contigua al Parco e restante territorio comunale

ZONA B - Comune di PISA e SAN GIULIANO T. - Area contigua al Parco

• **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - Pisa Orientale n. 15:**

Comuni: CASTELFRANCO DI SOTTO, CASTELNUOVO V.C., MONTOPOLI V.A., PALAIA, PECCIOLI, POMARANCI, PONTEDERA, SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL'ARNO, SANTA MARIA A MONTE, VOLTERRA.

2 - Zone a Gestione Venatoria Privata

<u>Aziende Faunistico Venatorie</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u>
Ariano	Volterra	623
Badia di Morrone	Casciana T., Terricciola	453
Barbiarella	S. Miniato	114
California e Torri	Volterra	47
Camugliano	Ponsacco, Capannoli	595
Cedri	Peccioli	477
Cenaia Lavaiano	Crespina, Lari	641
Coiano	S. Miniato	31
Cozzano	Volterra	446
Gello Mattaccino	Casciana T.	499
Ghizzano	Peccioli	683
Il Roglio	Peccioli	455
Il Terriccio	Castellina M.	1.375
Le Pianora	Santa Maria a Monte	401
Meleto Canneto	S. Miniato	661
Miemo	Montecatini V.C., Lajatico, Riparbella	2.028
Montegemoli Serra	Pomarance	2.066
Montelopio	Peccioli	401
Pagliana	Orciano, Fauglia, Lorenzana	474
Peccioli	Peccioli	650
Pelagaccio	Peccioli	405
Pieve a Pitti	Terricciola	549
Pignano	Volterra	518
Pratello	Peccioli	445
Querceto	Montecatini V.C.	990
Ricrio	Guardistallo, Casale M.	276
Scopicci S. Michele	Volterra	430
Scornello	Volterra	405
Spedaletto	Lajatico, Peccioli, Volterra	805
Usigliano	Palaia	408
Villetta Canneto	Monteverdi M., Pomarance	1.036

<u>Aziende Agrituristiche Venatorie</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Buriano	Montecatini V.C.	407
Castelfalfi	Peccioli	133
Colleoli	Palaia	202
Consalvo	Monteverdi M.	282
Fauglia Tripalle	Crespina, Fauglia, Lorenzana	419
Il Colle	Lajatico	399
La Cava	Ponsacco, Pontedera	368
La Cerbana	Peccioli, Palaia	285
La Sensanese	Volterra	468
Le Tegole	Riparbella	253
Mocajo	Montecatini V.C.	498
Montefoscoli	Palaia	239
Montevignoli	Montecatini V.C.	291
Monti	Peccioli, Palaia	311
Prataccia di Montevaso	Chianni	368
Rosavita	Chianni	332
San Carlo	Lajatico	275
San Gervasio	Palaia	336
San Michele	Palaia	402

Santa Luce	Santa Luce	267
Santa Vittoria	Volterra	359
Sant'Ippolito	Pomarance	217
Villa Saletta	Palaia	365

3- Zone in Divieto di Caccia

<u>Oasi</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Casa al Colle	Monterverdi M.	304
Fonte ai Fichi	Monterverdi M.	555
I Poggini	Lari, Ponsacco	245
La Stregaia	Castelnuovo V.C.	238
Monterufoli La Bandita	Montecatini V.C., Pomarance	532
Poggi di Granchio	Castelnuovo V.C.	196
Santa Luce	Santa Luce	538

<u>ZRC</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Asciano	S. Giuliano T.	594
Bacini del Sale	Montecatini V.C.	561
Badia Aiale	Monterverdi M.	424
Bientina	Bientina	667
Calcinaia	Calcinaia, Vicopisano	569
Capannoli Terricciola	Capannoli, Terricciola	1.000
Casa alle Monache	Volterra	680
Casaglia	Guardistallo, Montecatini V.C.	693
Casciana Terme	Casciana Terme, Chianni, Terricciola	549
Castelnuovo V.C.	Castelnuovo V.C.	292
Citerna	Volterra	613
Collebrunacchi	S. Miniato	1.095
Il Poggione	Peccioli, Lajatico	534
Larderello Montecerboli	Pomarance	777
Latignano Navacchio	Cascina	1.152
Le Rene Coltano	Pisa	1.146
Lorenzana	Lorenzana, Santa Luce	414
Luciana	Fauglia	701
Montecastelli Le Serre	Castelnuovo V.C.	254
Montescudaio	Montescudaio	446
Orciano	Orciano	465
Orciatice	Lajatico	969
Rio Arbiaia	Pomarance	739
Roncolla	Volterra	540
Santa Luce	Santa Luce	1.208
Sasso Pisano	Castelnuovo V.C.	764
Terra Rossa	Lari	357
Varramista	Montopoli V.A., Palaia	799
Vicarello Villamagna	Volterra	1.424

<u>Riserve naturali e Parchi</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Parco Migliarino S.	Pisa, Vecchiano	12.376
Rossore Massaciuccoli		
Riserva Berignone	Volterra	2.237
Riserva Montenero	Volterra	75

Riserva Monterufoli Caselli	Pomarance, Montecatini V.C., Monteverdi M.	4.978
Riserva Santa Luce	Santa Luce	272

<u>Aree</u> <u>Addestramento</u> <u>cani.</u>	<u>Tipologia</u> <u>senza abbattimento</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Alabastriccchio	Cinghiale	Montecatini V.C.	86
Banditelle	Cinghiale	Castellina M.	10
Cantagallo	Cinghiale	Monteverdi M.	19
Cantagallo	Cinghiale per cuccioli	Monteverdi M.	1
Coldilegno	Cinghiale per cuccioli	S. Miniato	4
Farinello	Volatili	Pomarance	10
Flamingo	Cinghiale	S. Maria a Monte	16
Gli Scopai	Cinghiale	Palaia	14
I Boschetti	Cinghiale	Montecatini V.C.	13
Il Bosco	Cinghiale per cuccioli	Crespina	3
Il Gabbrone	Cinghiale per cuccioli	Riparbella	1
Il Solengo	Cinghiale	Fauglia	12
La Casa	Cinghiale	Pomarance	28
La Casa 1	Cinghiale per cuccioli	Pomarance	2
La Costanza	Cinghiale	Vecchiano	23
La Gabella	Cinghiale	Montecatini V.C.	21
La Riva	Volatili	Pomarance	5
La Rosa	Fauna naturale	Terricciola	240
Lajatico	Volatili	Lajatico	175
Le Buche	Cinghiale per cuccioli	Pomarance	1
Le Capannacce	Volatili s.a.	Lorenzana	2
Le Perete	Cinghiale	Pomarance	25
Le Mandriacce	Fauna naturale	Lorenzana	12
Manganiello	Cinghiale	Castellina M.	11
Palagio	Lepre	Pomarance	43
Paoletti	Cinghiale per cuccioli	Volterra	6
Pozzavilla	Fauna naturale	Fauglia	26
Ripanucci	Volatili	Lajatico	212
Serracolle	Cinghiale per cuccioli	Castellina M.	1
Serralli	Cinghiale	Riparbella	8
Spicchiaiola	Cinghiale per cuccioli	Volterra	4
Vallorsi	Cinghiale per cuccioli	Lari	2
Zara	Volatili	Pisa	18

<u>Aree Addestramento</u> <u>cani</u>	<u>Tipologia</u> <u>abbattimento</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie</u> <u>ha</u>
Belvedere	Volatili	Castellina M.	6
Bientina	Volatili	Bientina	28
Calci	Volatili	Calci	5
Canestricci*	Volatili lepre	Volterra	101
Carta	Volatili	Volterra	161 (solo 100 ha con sparo)
Casa al Bosco*	Volatili	Volterra	26
Casanova	Volatili	Montecatini	44
Castagneto	Volatili	Volterra	88
Pietre Rosse	Volatili	Casciana T.	13
Gello	Volatili	Volterra	121 (solo 100 ha con sparo)
I Bassi	Volatili	S. Miniato	7
Lago di Santa Luce	Volatili	S. Luce	165 (solo 100 ha con sparo)
Latignano	Volatili	Cascina	5

Podere Camone	Volatili	Calcinaia	12
Poggio ai Venti	Volatili	Riparbella	3
Pozzanello	Volatili	S. Maria a Monte	10
S. Andrea	Volatili	Capannoli	10

* lepre senza sparo

<u>ZRV</u>	<u>Comune</u>	<u>Superficie ha</u>
Avane	Vecchiano	101
Casaglia	Montecatini V.C.	77
Casale	Casale Marittimo	398
Chianti	Chianni	261
Guardistallo	Guardistallo,	365
Filettole	Vecchiano,	101
Gello	S. Giuliano Terme	121
I Giardini	Castellina Marittima	343
Il Castellare	Vicopisano	170
Il Nespolo	Crespina	187
Il Riaccio	Buti	211
Lajatico	Lajatico	282
Latignano	Cascina	171
Le Valli	Lajatico	118
Lorenzana	Lorenzana	57
Masseria	Santa Luce	103
Montecatini	Montecatini V.C.	125
Montecucco	Buti	120
Monti e Piano	Vecchiano	171
Pomaia	Santa Luce	283
Querceto	Montecatini V.C.	1.028
Riparbella	Riparbella	270
Terricciola	Terricciola	232
Titignano	Cascina	217
Traversagna	Vecchiano	101
Valtriano	Fauglia	179
Caldana	Pomarance	241
Cappuccini	Volterra	450
Castelnuovo	Castelnuovo V.C.	148
Lustignano	Pomarance	278
Monteleone	Castelfranco di Sotto	101
Palaia	Palaia	312
Peccioli	Peccioli	96
Pialla	Pomarance	341
Podernovo	Pomarance	237
San Dalmazio	Pomarance	270
Santa Maria a Monte	Santa Maria a Monte	125
Serrazzano	Pomarance	497
Staffoli	S. Croce	232

TUTTI GLI ULTERIORI DIVIETI DI CACCIA SEGNALATI CON TABELLE ai sensi di Legge.

IL PRESIDENTE
Andrea Pieroni

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 in data 08/07/2008